



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 17

OGGETTO: Regolamento per la determinazione, per l'anno 2013, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimenti.

L'anno duemilatredici addì due del mese di settembre alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		Presente
1. CAROSSO Luigi	Sindaco	SÌ
2. CANE Raffaele	Consigliere	SÌ
3. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	SÌ
4. BARALIS Giovanna	Consigliere	SÌ
5. RIZZO Biagio	Consigliere	NO
6. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
7. MASOERO Giorgio Luigi	Consigliere	SÌ
8. TAMPANELLA Maria Rosa	Consigliere	NO
9. FARINASSO Enzo	Consigliere	NO
10. SACCHETTO Carlo	Consigliere	SÌ
11. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	SÌ
12. STIRANO Guido	Consigliere	SÌ
13. GRASSO Erika	Consigliere	SÌ
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Partecipa, inoltre, l'Assessore esterno Sig.ra VEGLIO Monica.

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CAROSSO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del -2/09/2013

OGGETTO: Regolamento per la determinazione, per l'anno 2013, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il Sindaco riferisce:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- il successivo comma 6 fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a tre punti percentuali;
- il successivo comma 7 dispone che, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a due punti percentuali;
- il successivo comma 8 dispone, inoltre, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento, stabilendo che i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
- la lettera g), del medesimo art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per la determinazione, per l'anno 2012, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale, dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Ritenuto di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni d'imposta 2012, rinviando ad eventuale e successivo provvedimento la loro modifica, alla luce delle annunciate innovazioni normative che potranno riguardare il tributo, previste dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Rilevata la propria competenza in merito;

Riconosciuta la legittimità e l'opportunità di quanto proposto;

Preso visione del testo proposto all'approvazione consigliare e ritenuto lo stesso conforme alle esigenze ed alle aspettative dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali dell'Unione "Roero tra Tanaro e Castelli".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Su proposta del Sindaco;

Con n. 6 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 4 astenuti (SACCHETTO Carlo, DESTEFANIS Danilo, STIRANO Guido e GRASSO Erika), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per la determinazione, per l'anno 2013, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2013.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: CAROSSO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 09/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/09/2013 al 24/09/2013

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2013, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del -2/09/2013

INDICE:

Articolo 1 - Aliquote

Articolo 2 - Detrazione

Articolo 3 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Aliquote

1. Per l'anno 2013 sono confermate – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota (ordinaria) dello 0,86 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui ai punti successivi; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
aliquota dello 0,50 per cento (corrispondente ad aliquota dell'art.13, c.7, D.L.201/11 + aumento 0,1 punti percentuali)	per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
aliquota dello 0,2 per cento (corrispondente ad aliquota dell'art.13, c.8, D.L.201/11)	relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
aliquota dello 0,6 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,16 punti percentuali)	relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;

aliquota dello 0,5 per cento
(corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,26 punti percentuali)

relativamente agli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che, per l'assenza di uno o più requisiti non possono beneficiare dell'esenzione (ad esempio nel caso in cui l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti).

Articolo 2 – Detrazione

1. In base all'art.13, comma 10, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
2. La detrazione si applica anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata.

Articolo 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.